

**AVVISO DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO AZIENDALE
DI RETI ORGANIZZATE E AUTORIZZATE MEDIANTE LA FORMA DELL'ACCREDITAMENTO
PER INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE DENOMINATI "DOPO DI NOI"
IN ATTUAZIONE DELLA DGR 514 DEL 13/05/2025**

Premessa

L'Azienda ULSS 8 Berica (VI), in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 514/2025 *"Aggiornamento delle indicazioni operative in merito agli indirizzi di programmazione degli interventi e servizi a favore delle persone con disabilità grave denominati "Dopo di Noi" – Legge n. 112/2016. DGR n. 2141/2017. DGR n. 154/2018. Superamento della DGR n. 154/2018"* e in considerazione delle novità normative introdotte dal Decreto Legislativo attuativo 3 maggio 2024 n. 62, intende avviare una procedura di evidenza pubblica per la formazione di un elenco aziendale di Reti organizzate e autorizzate per l'erogazione di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità grave denominati "Dopo di Noi".

Visti e richiamati in particolare:

- la Legge 22 giugno 2016, n. 112 *"Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare"*, cosiddetta "Dopo di Noi", ha introdotto misure di assistenza, cura e protezione per le persone con disabilità grave che non hanno il supporto familiare, sia perché sono prive di entrambi i genitori, sia perché questi non sono in grado di fornire il necessario sostegno. Tali misure si attivano anche in vista della futura mancanza del sostegno familiare, prevedendo un intervento progressivo nella presa in carico della persona con disabilità. L'obiettivo è evitare l'istituzionalizzazione, integrando queste misure nel progetto individuale previsto dall'art. 14 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 e rispettando, quanto più possibile, la volontà della persona con disabilità grave, dei suoi genitori o dei suoi tutori. Si fa riferimento ai principi che fondano il progetto di vita, enfatizzando la centralità della persona, i suoi bisogni e le sue aspirazioni, nonché la sua partecipazione attiva alla costruzione del progetto, e l'utilizzo del budget di progetto per garantire un percorso di vita unificato e continuativo;
- gli interventi del "Dopo di Noi" si inseriscono altresì nel contesto della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, che orienta il sistema di welfare in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza per le persone con disabilità;
- Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, insieme al Ministro della Salute e al Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha definito con il Decreto del 23 novembre 2016, i requisiti, le modalità e le priorità per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione previste dal "Fondo Dopo di Noi", in attuazione dell'art. 2, comma 3 della Legge n. 112/2016;
- Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro per la disabilità, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con Decreto del 22 dicembre 2023 ha ripartito le risorse per l'attuazione degli interventi e dei servizi per il "Dopo di Noi" che la Giunta Regionale del Veneto ha recepito con deliberazione n. 349 del 4/04/2024;
- in tale cornice programmatica, la Regione del Veneto con la DGR n. 154 del 16 febbraio 2018 *"Legge n. 112 del 2016: indirizzi di programmazione degli interventi e servizi a favore delle persone con disabilità grave, di cui alla DGR n. 2141 del 19/12/2017 - Indicazioni operative"* ha sviluppato specifiche indicazioni per l'elaborazione degli atti necessari a dare attuazione agli indirizzi di programmazione approvati con la DGR n. 2141 del 19 dicembre 2017, primo atto di programmazione delle risorse del "Fondo Dopo di Noi";

- di recente, sono state introdotte delle novità normative in tema di disabilità atteso che il PNRR - Missione 5 "Inclusione e Coesione" Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglia, comunità e Terzo Settore" ha previsto la riforma della definizione della condizione di disabilità;
- nello specifico, è stata approvata la Legge delega sulla disabilità (Legge 22 dicembre 2021, n. 227) che ha previsto l'adozione di uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità;
- le disposizioni della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, in particolare l'art. 1, comma 170, lettera f), che individua il rafforzamento dei progetti per il "Dopo di Noi" e la vita indipendente come un Livello Essenziale delle Prestazioni Sociali (LEPS), parte del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, finanziato con risorse nazionali, fondi europei e PNRR;
- con Decreto Legislativo attuativo 3 maggio 2024 n. 62 è stata introdotta una nuova disciplina in ordine alla condizione di disabilità, ed alla valutazione multidimensionale per l'elaborazione e l'attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato;
- in considerazione dell'evoluzione normativa in materia di disabilità, la Giunta Regionale è necessariamente intervenuta con deliberazione n. 514 del 13/05/2025 per aggiornare le indicazioni operative rivolte alle Aziende ULSS e riferite agli indirizzi di programmazione degli interventi e servizi a favore delle persone con disabilità grave di cui alla legge n. 112/2016 e alla DGR 2141/2017 in materia di interventi e servizi denominati "Dopo di Noi".

Ricordato inoltre che:

- il D.P.C.M. 30/03/2001 con il quale in attuazione dell'art. 5 della L.328/2000 è stato introdotto il termine di "co-progettazione" nel quadro normativo nazionale "istruttoria pubblica di coprogettazione", rinviando al legislatore regionale l'adozione di indirizzi per definire modalità di indicazione e funzionamento delle istruttorie pubbliche;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 131/20 consente di superare i dubbi interpretativi rispetto all'applicazione dell'art. 55 del Codice del Terzo Settore e alla conseguente espansione del perimetro di utilizzo della coprogettazione non solo ai servizi innovativi e sperimentali, ma a tutti i servizi alla persona previsti dal citato art. 55 del Codice Terzo Settore;
- l'art. 2 del D.lgs. n.117 del 03/07/2017 (codice del Terzo Settore) con la quale viene riconosciuto il valore sociale e la funzione degli enti del terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo;
- l'art. 55 del Codice del Terzo Settore stabilisce che "la coprogettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione ...";
- il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021, con il quale vengono adottate le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni e enti del Terzo Settore negli artt. 55 - 57 del D Lgs 117/2017 (codice del Terzo Settore), e che offre una sintesi che permette di operare attraverso gli istituti della coprogettazione ai sensi dell'art. 55 del Codice Terzo Settore, in applicazione dei principi del procedimento di cui alla Legge 241/1990;
- l'art. 15 della L. 241/90 – accordi fra le pubbliche amministrazioni.

Tutto ciò premesso

si pubblica il presente AVVISO:

1) Finalità del procedimento

Il presente avviso si riferisce alla promozione di azioni progettuali volte alla realizzazione di percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita della persona con disabilità dal nucleo familiare di origine o per la deistituzionalizzazione, il supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative che "riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare", programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del

maggior livello di autonomia possibile, la realizzazione di soluzioni alloggiative innovative mediante il possibile pagamento delle spese di acquisto, locazione, ristrutturazione e messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessarie e, anche se in via residuale, interventi di permanenza temporanea in soluzioni abitative extra-familiari.

Intende valorizzare e consolidare le esperienze innovative avviate nelle precedenti annualità, ma anche aprire la pianificazione a nuove progettualità innovative per promuovere il progressivo miglioramento degli strumenti applicativi proposti dalla Legge n. 112/2016. Il fulcro delle azioni progettuali è la promozione dell'autodeterminazione e dell'autonomia intesa nelle sue varie dimensioni (lavorativa, abitativa, relazionale, sociale) in una prospettiva di crescita ed emancipazione personale volta a raggiungere, come indicato all'art. 3 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (ratificata con legge n. 18/2009), la realizzazione del più generale principio di "piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società".

La finalità dell'avviso consiste nel giungere alla formazione di un elenco aziendale di Reti di soggetti, organizzate e autorizzate mediante la forma dell'accreditamento, con le quali avviare la fase di co-progettazione degli interventi e dei servizi denominati "Dopo di Noi", secondo le nuove indicazioni operative di cui alla citata DGR 514 del 13/05/2025.

L'elenco e i progetti abilitati avranno durata triennale, salvo rinnovo periodico nel rispetto delle procedure e dei principi in premessa indicati.

2) Requisiti per l'iscrizione all'elenco delle Reti

Nell'ambito e in funzione delle finalità e degli obiettivi della legge di cui all'art. 4 comma 2 della Legge n. 112/2016 e come già stabilito negli "Indirizzi di programmazione" di cui alla DGR n. 2141/2017 ed aggiornati con successiva DGR 514/2025, le Reti sono costituite da Enti Pubblici, Enti privati appartenente al Terzo Settore (ETS), indicati dall'art. 4 del D.Lgs. 117/2017, iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS); possono altresì partecipare, in ragione delle specifiche finalità delle linee attuative della programmazione regionale, le organizzazioni e associazioni di volontariato, le imprese e cooperative sociali, le associazioni sportive, ricreative e culturali, le fondazioni in possesso dei requisiti previsti per ricevere contributi e sostegni in coerenza con le disposizioni statali e regionali vigenti.

Gli ETS e gli altri enti partecipanti devono, inoltre, essere in regola relativamente alla posizione assicurativa dei volontari e alla posizione contributiva e assistenziale dei dipendenti e dei collaboratori.

Sono ammessi a partecipare al presente avviso, per l'ammissione all'elenco, le Reti i cui partner siano in possesso dei requisiti di ordine generale necessari per poter contrattare con le pubbliche amministrazioni e che soddisfino, in particolare, i seguenti criteri di ammissibilità, pena l'esclusione della Rete dalla procedura:

requisiti amministrativi e di idoneità professionale

- non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;
- non trovarsi in alcuna delle situazioni di non regolarità fiscale e/o di altri oneri normativamente previsti;
- essere iscritto negli appositi albi o registri prescritti da disposizioni di legge nazionale o regionale, con data non anteriore a 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso, e di essere in possesso di tutte le autorizzazioni di legge per l'esercizio dell'attività, ai sensi dell' art. 107 (Principi generali in materia di selezione) del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;
- essere nel pieno e libero esercizio delle proprie attività, cioè non risultare in stato di fallimento/insolvenza, concordato preventivo o di amministrazione controllata, o avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

capacità economico-finanziaria della rete

- avere realizzato, complessivamente negli esercizi finanziari dell'ultimo triennio anteriore alla data di pubblicazione dell'avviso, un fatturato globale non inferiore al 50% dell'importo complessivo del progetto che si intende realizzare.

capacità tecnico-professionale della rete

- avere realizzato complessivamente, nell'ultimo triennio anteriore alla data di pubblicazione dell'avviso, un fatturato per servizi relativi al settore di attività oggetto dell'avviso, in ambito pubblico o privato, non inferiore al 30% dell'importo complessivo del progetto che si intende realizzare, ossia servizi socio- sanitari, assistenziali, residenziali, semiresidenziali, laboratoriali territoriali rivolti a persone con disabilità in possesso di certificazione ai sensi della legge n. 104/1992 e/o inserite nelle misure di collocamento mirato ai sensi della legge n. 68 del 1999.

I fatturati di cui sopra devono essere indicati sulla base di documenti fiscalmente validi e dimostrati attraverso la produzione di un elenco dei servizi effettuati nell'ultimo triennio con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati. Se trattasi di servizi prestati a privati l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente con i riferimenti dei beneficiari le prestazioni.

Tali requisiti di partecipazione non sono richiesti per le singole famiglie delle persone con disabilità o gruppi di esse, tra loro associate o non.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso, pena l'esclusione dalla medesima procedura.

Le azioni progettuali devono concretizzarsi attraverso moduli organizzativi e gestionali costituiti dalle suddette Reti di soggetti del territorio.

Ogni modulo organizzativo-gestionale deve prevedere l'ulteriore requisito che *"almeno uno dei soggetti afferenti alla Rete dev'essere competente in aree e/o ambiti non appartenenti al mondo della disabilità e della non autosufficienza"*. Ciascuno di tali moduli deve essere formalizzato in un *"accordo di partenariato, sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti"* con l'individuazione del *"soggetto capofila scelto tra i soggetti accreditati nel settore della disabilità"*. Ai fini del presente avviso, e come indicato nella citata DGR 514/2025, rientrano nel concetto di Rete anche gli enti consortili di cui all'albo delle cooperative sociali, sezione C disciplinato dall'articolo 5 della L.R. n. 23/2006.

Alle Reti possono partecipare, in qualità di partner, "altri enti del territorio" e soggetti privati, tra i quali le famiglie delle persone con disabilità, qualora essi si impegnino attraverso l'apporto di sostegni/risorse proprie (in particolare: finanziarie, strutturali, professionali e altre figure compresi gli assistenti familiari) vincolate alle finalità degli interventi programmati, anche mediante l'attivazione degli istituti di cui all'art. 6 della citata legge 112/2016.

2.1 Contenuti necessari dell'accordo di partenariato

Attraverso la sottoscrizione dell'accordo di partenariato i soggetti partner della Rete provvedono a specificare:

- le azioni progettuali di durata triennale programmate nell'ambito dei percorsi progettuali previsti negli indirizzi di programmazione, come integrati e declinati con il presente documento, e la durata, triennale, fatta salva la vigenza dell'elenco, dello stesso accordo di partenariato quale presupposto giuridico per le realizzazioni programmate e coordinate nelle predette azioni progettuali;
- gli impegni assunti da ciascun partner della rete in termini di ruoli, interventi/sostegni/risorse proprie (in particolare: finanziarie, strutturali, professionali e altre figure compresi gli assistenti familiari) vincolati e finalizzati alla realizzazione delle suddette azioni progettuali triennali e alla loro prosecuzione oltre il predetto triennio, anche mediante l'attivazione degli istituti di cui all'art. 6 della legge 112/2016;
- l'impegno ad adeguarsi alle indicazioni e prescrizioni poste dall'Azienda ULSS 8 Berica in fase di co-progettazione;
- l'individuazione del soggetto capofila con indicazione del relativo ambito di responsabilità.

Il soggetto a cui verrà affidato il ruolo di capofila deve possedere requisiti e competenze di natura organizzativa che dimostrino capacità di coordinare i partner della rete. In particolare esso dovrà assumere:

- la titolarità dei poteri di rappresentanza dei partner della rete;
- il coordinamento dei partner della rete nella realizzazione delle azioni progettuali;
- il ruolo di interlocutore privilegiato nei confronti dell'Azienda ULSS 8, anche ai fini del debito informativo

nei confronti della Regione del Veneto, in ordine a: • monitoraggio dei risultati, in itinere e finali, delle realizzazioni relative alle azioni progettuali; • audit di conformità ai parametri di efficacia ed efficienza predeterminati e alla permanenza dei requisiti che hanno determinato l'ammissione della rete all'elenco, audit di conformità ai parametri di efficacia ed efficienza predeterminati nella co-progettazione; • eventuali rimodulazioni delle azioni progettuali rispetto a possibili opportunità di miglioramento; • supervisione delle rendicontazioni prodotte dai soggetti della Rete e alla loro sintesi secondo le indicazioni fornite dall'Azienda ULSS 8 e tenuto conto delle esigenze degli altri enti/reti familiari finanziatori dei costi non a carico del Servizio Sanitario Regionale;

- la responsabilità del corretto trasferimento delle somme di pertinenza ai singoli partner, che sarà tenuto a documentare all'Azienda ULSS 8 e, tramite quest'ultima, alla Regione del Veneto;

- l'alimentazione del sistema informativo regionale riferito al flusso FAD.

Il progetto, l'accordo di partenariato e l'accordo contrattuale (patto di accreditamento) stipulato tra la Rete di partenariato e l'Azienda ULSS 8, devono prevedere le modalità di partecipazione della persona con disabilità o di chi la rappresenta e della rete familiare alla valutazione dei percorsi progettuali. L'organizzazione della Rete dovrà garantire e individuare almeno un luogo/sede di riferimento per la persona con disabilità e la sua famiglia.

3) Linee di intervento

Le azioni progettuali di durata triennale da programmare e sostenere attraverso l'assegnazione di contributi a valere sulle risorse di cui all'art. 3 della legge n. 112/2016, adottate in ottemperanza ai contenuti del Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali, devono essere incluse nelle linee di intervento previste e specificate negli indirizzi di programmazione stabiliti dalla DGR n. 2141/2017 e successive DGR n. 1838/2019, n. 1254/2020, n. 730/2021, n. 483/2022, 597/2023 e n. 349/2024, nonché dalla DGR 514/2025.

Tali azioni devono essere orientate all'attuazione dei progetti personalizzati, predisposti ai sensi dell'art. 14 della legge n. 328/2000 e definiti in UVMD sulla scorta delle valutazioni multidimensionali (art. 2, co. 1 del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 23/11/2016) di ciascuna persona con disabilità, nella prospettiva della massima autonomia e del miglioramento della qualità di vita secondo l'orizzonte del progetto di vita e concretizzarsi nei percorsi precisati distintamente per ciascuna linea di intervento evidenziata nel successivo paragrafo 3.1.

Le azioni progettuali avranno durata di tre anni con decorrenza dalla data di stipula a seguito della approvazione e pubblicazione dell'elenco delle Reti. Non sono previsti limiti temporali per i progetti/percorsi che dovranno, comunque, trovare svolgimento all'interno della durata delle azioni progettuali ed in vigore di accordo. Alla scadenza dell'accordo contrattuale (patto di accreditamento) tra Azienda ULSS 8 e Rete, sarà riattivata, sulla base delle presenti linee di indirizzo, la procedura per l'iscrizione all'elenco dei soggetti interessati.

L'elenco avrà durata triennale e gli accordi avranno la medesima data di scadenza dell'elenco.

Le azioni progettuali devono essere orientate all'attuazione dei progetti individuali predisposti ai sensi dell'art. 14 della legge n. 328/2000 con riferimento agli ambiti di operatività identificati dagli "Indirizzi di programmazione" di cui alla DGR n. 2141/2017 e dall'area di pertinenza dei sostegni definita dalla DGR 514/2025 e indicate nel presente avviso al paragrafo 3.1 e concretizzarsi in percorsi progettuali (paragrafo 3.2).

3.1 Aree di operatività dei sostegni

Le aree di operatività dei sostegni possono includere:

- rafforzamento ed accrescimento dell'autodeterminazione, dell'autonomia, delle competenze sociali, dei comportamenti autoregolanti, dell'emancipazione e dell'autorealizzazione;
- promozione e sostegno delle capacità di valutazione, di determinazione delle scelte e decisioni, agendo sulla consapevolezza delle proprie abilità e sulla possibilità di ottenere risultati;

- promozione e sviluppo della propria autonomia finalizzata all'emancipazione dalla famiglia;
- Incremento e rafforzamento delle abilità per un inserimento/reinserimento lavorativo;
- interventi sui fattori ambientali che possono essere facilitatori per la buona attuazione del progetto personalizzato nell'ottica dell'inclusione sociale attiva.

3.2 Percorsi progettuali

A. Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 del Decreto

I progetti personalizzati definiti in sede di UVMD, devono contemplare i seguenti percorsi:

- A.1 percorsi di emancipazione dal contesto di origine mediante l'esperienza dell'abitare autonomo in soluzioni alloggiative di tipo familiare, per un numero massimo di 120 giornate/anno/pro capite, articolate in accessi aventi durata minima per accesso di 3 giorni consecutivi;
- A.2 percorsi relativi alle attività giornaliere, anche di tipo innovativo rispetto alle attuali soluzioni codificate, per un numero massimo di 225 giornate/anno/pro capite.

Tali percorsi possono essere realizzati, inoltre, per incoraggiare interventi di deistituzionalizzazione di persone con disabilità grave ospiti di unità di offerta residenziali aventi caratteristiche differenti da quelle previste dal Decreto. In tale contesto, nella programmazione delle attività giornaliere, l'UVMD può contemplare, in una logica di inclusione sociale attiva, sia esperienze di lavoro sia percorsi di supporto all'inserimento mirato e/o tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione come previsto dalla legge 12/3/1999, n. 68 recante *"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"* e dall'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22/1/2015.

L'UVMD può, altresì, determinare, in riferimento agli obiettivi e agli esiti previsti dal progetto personalizzato, i supporti appropriati alle attività giornaliere attraverso moduli innovativi orientati all'inclusione sociale attiva e lavorativa che possono prevedere sia la frequenza a particolari programmi educativo-abilitativi in sinergia con gli ambiti di attività dei Centri Diurni sia lo sviluppo di percorsi sperimentali conformi alle indicazioni di cui alla DGR n. 739/2015 e alla successiva DGR n. 1375/2020.

Per ulteriori dettagli in ordine al percorso A.2 si rimanda alla specifica analisi del percorso effettuata con riguardo alla linea di intervento C.

Con riferimento alla presente linea di intervento ciascuna Rete di soggetti può presentare un'azione progettuale articolata in più *"soluzioni alloggiative di tipo familiare"* nelle quali organizzare le *"esperienze temporanee dell'abitare autonomo"* di più gruppi di persone con disabilità, al di fuori dei contesti familiari e/o residenziali extra- familiari in cui sono già inserite. Ciascun gruppo dovrà essere composto da un numero massimo di cinque persone individuate nella prospettiva della reciproca accettazione.

I progetti personalizzati definiti considerando l'integrazione dei percorsi identificati dalla presente linea di intervento e inseriti nel quadro delle azioni progettuali *"devono essere articolati prevedendo livelli di sostegno (tutelare, assistenziale, etc.) decrescenti nel corso della loro realizzazione e, così concepiti, devono essere sottoposti a monitoraggio e rivalutazione periodica, in UVMD, con il coinvolgimento della persona con disabilità e del suo case manager"*. La diminuzione dei livelli di sostegno è caratterizzata dall'impatto positivo dei processi restitutivi e trasformativi dei contesti sociali e lavorativi previsti dall'azione progettuale stessa.

Il contributo onnicomprensivo riconoscibile annuale pro capite ex art. 3 della legge, a valere sulle risorse di cui alla DGR n. 349/2024, che punta a sostenere la partecipazione delle persone con disabilità alle azioni progettuali previste nell'ambito della presente linea, è definito e specificato per singolo percorso (A.1 e A.2) sulla base delle regole indicate nella DGR 514/2025 e proporzionato al numero effettivo di giornate/anno/pro capite erogate con riferimento ai medesimi percorsi.

B. Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4 del Decreto

I progetti personalizzati definiti in sede di UVMD, devono contemplare i seguenti percorsi:

B.1 percorsi legati alla casa e all'abitare autonomo in soluzioni alloggiative di tipo familiare, per 365 giornate/anno/pro capite senza soluzione di continuità temporale;

B.2 percorsi relativi alle attività giornaliere, anche di tipo innovativo rispetto alle attuali soluzioni codificate, per un numero massimo di 225 giornate/anno/pro capite.

Tali percorsi possono essere attivati, altresì, per incoraggiare interventi di deistituzionalizzazione di persone con disabilità grave ospiti di unità di offerta residenziali aventi caratteristiche differenti da quelle previste dal Decreto.

In tale contesto, nella programmazione delle attività giornaliere, l'UVMD può contemplare, in una logica di inclusione sociale attiva, sia esperienze di lavoro sia percorsi di supporto all'inserimento mirato e/o tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione come previsto dalla legge 12/3/1999, n. 68 recante *"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"* e dall'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22/1/2015.

L'UVMD può, altresì, determinare, in riferimento agli obiettivi e agli esiti previsti dal progetto personalizzato, i supporti appropriati alle attività giornaliere attraverso moduli innovativi orientati all'inclusione sociale attiva e lavorativa che possono prevedere sia la frequenza a particolari programmi educativo-abilitativi in sinergia con gli ambiti di attività dei Centri Diurni sia lo sviluppo di percorsi sperimentali conformi alle indicazioni di cui alla DGR n. 739/2015 e alla successiva DGR n. 1375/2020.

Per ulteriori dettagli in ordine al percorso B.2 si rimanda alla specifica analisi del percorso effettuata con riguardo alla linea di intervento C.

Con riferimento alla presente linea di intervento ciascuna rete/elenco di soggetti può presentare un'azione progettuale articolata in più soluzioni alloggiative che, ai sensi dell'art. 3, co. 4 del Decreto, *"presentino le caratteristiche di abitazione, inclusa l'abitazione di origine, o gruppi appartamento o soluzioni di co- housing che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, ai sensi dell'art. 4 della legge"*, aventi in ogni caso, si ripete, le caratteristiche di cui al su richiamato art. 3, co. 4, lett. da a) ad f) del Decreto, nelle quali organizzare l'offerta per *"l'abitare autonomo"* di più gruppi. Ciascun gruppo dovrà essere composto da un numero massimo di cinque persone con disabilità individuate nella prospettiva della reciproca accettazione.

I progetti personalizzati definiti considerando l'integrazione dei percorsi identificati dalla presente linea di intervento e inseriti nel quadro delle azioni progettuali *"devono essere articolati prevedendo livelli di sostegno (tutelare, assistenziale, etc.) decrescenti nel corso della loro realizzazione e, così concepiti, devono essere sottoposti a monitoraggio e rivalutazione periodica, in UVMD, con il coinvolgimento della persona con disabilità e del suo case manager"*. La diminuzione dei livelli di sostegno è caratterizzata dall'impatto positivo dei processi restitutivi e trasformativi dei contesti sociali e lavorativi previsti dall'azione progettuale stessa. Alla riduzione dei livelli di sostegno concorre l'impatto positivo dei processi restitutivi e trasformativi dei contesti sociali e lavorativi.

Il contributo onnicomprensivo annuale pro capite ex art. 3 della legge, a valere sulle risorse di cui alla DGR n. 349/2024, finalizzato a sostenere la partecipazione delle persone con disabilità alle azioni progettuali previste nell'ambito della presente linea, è definito e specificato per singolo percorso (B.1 e B.2) sulla base delle regole indicate nella DGR 514/2025 e proporzionato al numero effettivo di giornate/anno/pro capite erogate con riferimento ai medesimi percorsi.

C. Programmi di accrescimento della consapevolezza e per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia, di cui all'art. 3, commi 5 e 6 del Decreto

I progetti personalizzati definiti in sede di UVMD, devono prevedere, in una logica di inclusione sociale attiva, *"percorsi finalizzati a diversificare la filiera dei servizi con formule flessibili e alternative alle attuali unità di offerta"*, mediante le seguenti tipologie di percorsi:

C.1 percorsi laboratoriali, definiti con i servizi per il collocamento mirato di cui alla legge n. 68 del 1999, finalizzati all'acquisizione di competenze professionali e relazionali, che includano la possibilità di inserimento in programmi di politiche attive del lavoro, anche mediante tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione di cui all'accordo in Conferenza Stato-Regioni

del 22/1/2015;

C. 2 percorsi innovativi, per un numero massimo di 225 giornate/anno/pro capite, finalizzati allo sviluppo e valorizzazione di competenze verso l'autonomia, la gestione della vita quotidiana e di promozione dell'inclusione sociale attiva che possono prevedere sia la frequenza a particolari programmi educativo-abilitativi in sinergia con gli ambiti di attività dei Centri Diurni sia lo sviluppo di percorsi sperimentali conformi alle indicazioni di cui alla DGR n. 739 del 2015 ed alla successiva DGR n. 1375/2020.

I progetti personalizzati definiti contemplando i percorsi previsti dalla presente linea di intervento *“devono essere articolati prevedendo livelli di sostegno (tutelare, assistenziale, etc.) decrescenti nel corso della loro realizzazione e, così concepiti, devono essere sottoposti a monitoraggio e rivalutazione periodica, in UVMD, con il coinvolgimento della persona con disabilità e del suo case manager”*. Alla riduzione dei livelli di sostegno concorre l'impatto positivo dei processi restitutivi e trasformativi dei contesti sociali e lavorativi.

Il contributo onnicomprensivo riconoscibile annuale pro capite ex art. 3 della legge, a valere sulle risorse di cui alla DGR n. 349/2024, finalizzato a sostenere la partecipazione delle persone con disabilità alle Azioni progettuali previste nell'ambito della presente linea, è determinato ed analizzato per singolo percorso (C.1 e C.2) sulla base delle regole indicate nella DGR 514/2025 e proporzionato al numero effettivo di giornate/anno/pro capite erogate con riferimento ai medesimi percorsi.

D. Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative di cui all'art. 3, co. 4 del Decreto

Si tratta di investimenti in tecnologia finalizzati a facilitare la vita autonoma delle persone con disabilità, favorendo nel contempo la riduzione dei sostegni offerti da parte di personale.

Gli investimenti cofinanziabili nella presente linea di intervento potranno riguardare, in via prioritaria, l'introduzione di tecnologie innovative nel campo della domotica e delle tecnologie di ausilio all'autonomia personale (tecnologie assistive) e per l'accessibilità e l'automazione dell'ambiente di vita (*ambient assisted living*), riducendo in tal modo la necessità della presenza di risorse umane professionali e non professionali. Sono, inoltre, possibili ristrutturazioni dell'esistente finalizzate ad ottenere soluzioni alloggiative con caratteristiche conformi a quelle previste dall'art. 3, co. 4 del Decreto.

Gli interventi possono essere realizzati in soluzioni abitative derivanti dal riutilizzo di patrimoni destinati alle finalità della legge da enti pubblici, da soggetti del terzo settore e da patrimoni aventi analoga destinazione resi disponibili dai familiari o da reti associative di familiari di persone con disabilità.

Sugli immobili/unità abitative ristrutturati con i contributi di cui alla presente linea di intervento deve essere costituito il vincolo di destinazione d'uso, specificatamente correlato ai contributi in oggetto, che dovrà avere una durata pari almeno a 10 anni dall'ultimazione dei lavori. Per lo stesso periodo tali cespiti non possono essere alienati e/o inutilizzati/dismessi dalla destinazione per la quale hanno ottenuto il contributo, salva l'eventualità in cui sia prevista la restituzione all'Azienda ULSS 8 della quota di contributo rapportata al periodo di mancato utilizzo rispetto ai 10 anni di vincolo di destinazione previsto ai fini dell'erogazione del contributo medesimo.

Gli interventi non sono ripetibili e il contributo è una tantum; non devono essere compresi nel nomenclatore ausili. Il contributo onnicomprensivo riconoscibile massimo per ciascuna unità abitativa di 5 persone, a valere sulle risorse di cui alla DGR n. 349/2024, finalizzato alla realizzazione della presente linea di intervento, è determinato sulla base delle regole indicate nella DGR 514/2025. Esso non potrà superare l'80% dei costi rendicontati e dimostrati con documenti fiscalmente validi. Per lo stesso intervento non è ammessa la cumulabilità con altri contributi a carico di risorse pubbliche nazionali, regionali o degli enti locali.

E. In via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'art. 3, comma 7 del Decreto

Si tratta di interventi volti ad affrontare situazioni di emergenza (es. difficoltà dei genitori, decesso o ricovero del caregiver familiare, impossibilità di assistenza domiciliare), che possono pregiudicare i

sostegni necessari alla permanenza della persona con disabilità grave nel proprio domicilio.

Gli interventi cofinanziabili riguardano soluzioni di permanenza temporanea in strutture dalle caratteristiche diverse da quelle definite dall'art. 3, co. 4 del Decreto, previa verifica dell'assenza di queste ultime soluzioni abitative ad esse conformi.

L'inserimento in tali strutture deve essere accompagnato dalla previsione dei tempi di rientro nel nucleo familiare cessata la situazione di emergenza e, in ogni caso, per un periodo massimo fino a 15 giorni, salva diversa e documentata indicazione dell'UVMD.

Il contributo onnicomprensivo riconoscibile di riferimento giornaliero per ciascuna persona con disabilità grave, a valere sulle risorse di cui alla DGR n. 349/2024, è determinato sulla base delle regole indicate nella DGR 514/2025.

3.3 Riscontro del progetto tecnico

Il progetto va formulato, sulla base delle linee di intervento e degli ambiti di operatività individuati al precedente paragrafo 3.2 per la durata di n. 3 anni.

Ogni Rete potrà proporre solo un progetto per linea di intervento.

Gli aspetti organizzativi, gestionali e metodologici del progetto sono sintetizzati nei punti di seguito riportati:

1. descrizione dell'analisi del contesto di vita della persona e delle potenzialità di sviluppo tramite le linee di intervento e/o B e/o C in un'ottica di evoluzione delle capacità di autodeterminazione, delle condotte di autonomia, delle competenze sociali, di empowerment e di autorealizzazione, delle abilità di gestione della vita quotidiana, anche nella sua dimensione domestica, e di gestione delle abilità comunicative e relazionali, nonché favorire lo sviluppo di interrelazioni positive nel contesto ambientale di prossimità e, più in generale, nel quadro dei processi di inclusione sociale anche attraverso percorsi di occupabilità e inserimento lavorativo, verso una maggiore qualità di vita;
2. descrizione nell'ambito della linea di intervento D, degli investimenti in tecnologia finalizzati a facilitare la vita autonoma delle persone con disabilità, favorendo nel contempo la riduzione dei sostegni offerti da parte di personale specificando la natura delle soluzioni abitative se derivanti dal riutilizzo di patrimoni destinati alle finalità della legge da enti pubblici, da soggetti del terzo settore e da patrimoni aventi analoga destinazione resi disponibili dai familiari o da reti associative di familiari di persone con disabilità;
3. descrizione del contesto di vita della persona in particolare situazione di emergenza che possono pregiudicare i sostegni necessari alla permanenza della persona con disabilità grave nel proprio domicilio, nell'ambito della linea di intervento E, individuando le soluzioni di permanenza temporanea;
4. descrizione delle fasi di contatto, valutazione, conoscenza e coinvolgimento della persona con disabilità ai fini della programmazione delle linee di intervento A e/o B e/o C;
5. descrizione dei sostegni attivati nelle linee di intervento A e/o B e/o C per la massima inclusione e integrazione delle persone nelle realtà territoriali attraverso lo sviluppo di opportunità occupazionali, ricreative e socializzanti;
6. evidenza dell'impegno a garantire adeguate coperture assicurative per tutte le attività anche in relazione all'attività occupazionale sul territorio e a stipulare quindi convenzioni con realtà produttive o contesti di inclusione;
7. descrizione delle fonti di finanziamento dei costi progettuali non coperti dalla quota;
8. descrizione delle modalità e strumenti di monitoraggio dei progetti individualizzati e di valutazione dei relativi esiti;
9. descrizione delle misure per limitare il *turnover* del personale;
10. descrizione delle modalità di valutazione del gradimento e della qualità percepita dai familiari.

Qualora il progetto risulti dotato delle descrizioni previste sarà valutato idoneo dall'Azienda ULSS 8.

Dopo la co-progettazione, in fase di realizzazione, la Rete deve assicurare l'osservanza degli *standard* quali-

quantitativi minimi prefissati dal progetto formulato che costituirà parte integrante del contratto.

La Rete deve, inoltre, indicare la disponibilità a collaborare con l'UVMD nelle operazioni di supervisione e monitoraggio dei progetti personalizzati attivati nell'ambito del presente avviso.

4) Beneficiari

Il quadro di riferimento per l'individuazione dei beneficiari delle azioni progettuali è stabilito, ai sensi dell'art. 3, co. 3 della legge 5/2/1992, n. 104 e dell'art. 1, co. 2 della legge, nelle *“persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare”*. In tale quadro, l'individuazione dei beneficiari, da parte dell'Azienda ULSS 8, considera prioritariamente le situazioni di maggiore urgenza determinata sulla base dei seguenti parametri: *“limitazioni dell'autonomia”, “sostegni che la famiglia è in grado di fornire”, “condizione abitativa ed ambientale”, “condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia”, con particolare riguardo alle “persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità”, “persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa”, “persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare”* (art. 4 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 23/11/2016). Sono escluse le persone con disabilità beneficiarie dei contributi previsti dalla sperimentazione degli interventi in materia di *“Vita Indipendente e Inclusione della Persona con Disabilità”* a valere sulle specifiche risorse ministeriali.

5) Progetto personalizzato:

Si richiama integralmente quanto sul punto declinato dalla DGR n. 514 del 13/05/2025.

5.1 Budget di progetto

Si richiama integralmente quanto sul punto declinato dalla DGR n. 514 del 13/05/2025.

6) Offerta tecnica ed economica – (Condizioni economiche per l'attivazione del riconoscimento della rete)

La domanda di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica ai fini dell'accreditamento nell'elenco delle Reti di soggetti riconosciuti dovrà essere presentata dalla Rete di soggetti (come definita al paragrafo 2) corredata da una offerta tecnica ed economica relativa a una o più azioni progettuali, elaborata sulla base delle indicazioni contenute nel presente avviso pubblico, in conformità agli Indirizzi di programmazione e alle indicazioni operative di cui alla DGR 514/2025.

L'offerta tecnica ed economica dovrà evidenziare le caratteristiche e l'organizzazione della Rete di soggetti e gli elementi strutturali: affidabilità e solidità dei partner, consistenza delle iniziative di autofinanziamento programmate, sinergie ed economie di scala e di filiera nell'organizzazione degli interventi e dei servizi, che garantiscano la fattibilità tecnico-organizzativa e la sostenibilità economica delle azioni progettuali nel triennio e ciò anche per i periodi successivi, qualora previsti. La durata, sia essa triennale o superiore al triennio, dovrà essere esplicitata e vincolante per i partner.

La sostenibilità economica nel tempo (nel triennio e nell'eventuale periodo successivo) dovrà essere dimostrata, distintamente per ciascuna azione progettuale, attraverso apposite tavole di analisi, a svolgimento annuale (Piano economico), dei sostegni/risorse mobilitate dalla rete per l'autofinanziamento, definito nell' almeno 15% del valore economico determinato in sede di offerta, e dei fabbisogni di servizi educativi, abilitativi, di assistenza e tutela e, più in generale, di ogni altra tipologia di sostegno. La definizione delle predette iniziative di autofinanziamento, deve essere considerata al netto del sostegno economico a carico delle persone beneficiarie.

Tale analisi dovrà evidenziare che l'offerta tecnica ed economica prevede in modo esplicito, da un lato, l'utilizzo di tecniche educativo-abilitative e tutelari-assistenziali fondate su chiare evidenze scientifiche e modulate nell'obiettivo di un progressivo sviluppo delle competenze e delle autonomie delle persone con disabilità coinvolte per il raggiungimento del loro massimo livello di funzionamento e nella speculare riqualificazione e/o riduzione progressiva dei sostegni e dei costi complessivi e, dall'altro, specifiche iniziative di autofinanziamento, tra le quali i percorsi di inclusione sociale attiva, anche attraverso i processi restitutivi e trasformativi dei contesti sociali e lavorativi, tali da assicurare una riduzione annua del valore del contributo onnicomprensivo riconoscibile ex art. 3 della legge richiesto.

Ai fini delle valutazioni comparative e di monitoraggio delle azioni progettuali, si conviene di sintetizzare i relativi Piani economici attraverso l'utilizzo di parametri medi pro capite (valore complessivo diviso il numero delle persone con disabilità che partecipano all'azione), salve necessarie specifiche relative al target di case mix di gravità dei beneficiari.

6.1 Determinazione del contributo onnicomprensivo riconoscibile richiesto

Per ogni linea di intervento e per ogni possibile case mix di gravità dei beneficiari viene di seguito indicato il valore onnicomprensivo riconoscibile massimo di riferimento, espresso in termini di valore medio pro capite, per la formulazione delle offerte economiche (Piano economico) da parte delle Reti di soggetti di cui al paragrafo 2, interessate a partecipare all'avviso per l'accreditamento all'elenco di reti organizzate riconosciute:

- linea di intervento A): prevede per la somma dei due percorsi (A.1 e A.2, quest'ultimo secondo l'analisi di cui alla linea d'intervento C) un valore totale onnicomprensivo massimo pro capite annuo di € 19.000,00, rapportato al numero massimo di giornate/anno/pro capite dei medesimi due percorsi di cui al paragrafo 3;
- linea di intervento B): prevede per la somma dei due percorsi (B.1 e B.2, quest'ultimo secondo l'analisi di cui alla linea d'intervento C) un valore totale onnicomprensivo massimo pro capite annuo di € 32.500,00, rapportato al numero massimo di giornate/anno/pro capite dei medesimi due percorsi di cui al paragrafo 3;
- linea di intervento C): prevede per il percorso C.1 la conferma dei sostegni anche economici attualmente vigenti e per il percorso C.2 un valore totale onnicomprensivo massimo pro capite annuo di € 12.000,00, rapportato al numero massimo di giornate/anno/pro capite del medesimo percorso di cui al paragrafo 3;
- linea di intervento D): prevede un valore onnicomprensivo massimo per unità abitativa di 5 persone pari a € 15.000,00;
- linea di intervento E): prevede un valore onnicomprensivo massimo giornaliero pro capite pari a € 75,00.

Resta inteso che, nella formulazione dell'offerta, qualora il numero delle giornate/anno/pro capite previste per ciascun percorso inserito nel quadro delle azioni progettuali di cui alle linee di intervento su indicate, comprese quelle dedicate alla gestione di particolari criticità (paragrafo 5), risultasse inferiore al numero massimo di cui al paragrafo 3, i suddetti valori dovranno essere conseguentemente riproporzionati in termini lineari. Non sono ammesse giornate eccedenti i numeri massimi pro capite di cui al paragrafo 3.

Ai fini della determinazione del contributo onnicomprensivo riconoscibile ex art. 3 della legge che verrà richiesto in relazione e a sostegno di ciascuna azione progettuale proposta, le Reti di soggetti specificheranno i relativi valori di riferimento assunti a base per la costruzione della loro offerta economica. A tali valori offerti andranno, quindi, applicate le regole previste a seguito delle misure di riqualificazione/riduzione dei sostegni e delle iniziative per l'autofinanziamento.

In ragione della diminuzione dei sostegni il contributo verrà ridotto del 2% annuo in ragione di ogni anno di vigenza dell'elenco.

In fase di esecuzione dell'accordo contrattuale possono essere proposte e introdotte, salve diverse valutazioni dell'UVMD, migliorie e/o adattamenti ritenuti necessari rispetto ai progetti personalizzati, riproporzionando conseguentemente i valori del Piano economico senza che ciò comporti, in termini comparativi tra il prima e il dopo le migliorie/adattamenti, oneri aggiuntivi a carico delle risorse di parte pubblica.

7) Criteri di valutazione

L'individuazione delle Reti da ammettere all'elenco dovrà essere effettuata attraverso la verifica del possesso dei requisiti di onorabilità e di capacità professionale e tecnica adeguata, sulla base dei progetti proposti, riscontrando la presenza nel progetto oggetto poi di co-progettazione degli aspetti organizzativi, gestionali, metodologici, nonché le garanzie offerte agli utenti.

E' prevista l'assegnazione di un massimo di 100 punti distribuiti come segue:

- ✓ **Qualità progettuale: max 70/100 punti**
- ✓ **Piano economico: max 30/100 punti.**

La valutazione sarà effettuata per ogni singola azione progettuale.

• Criteri di valutazione della qualità progettuale

Criteri di valutazione		Punteggi (fino a)
1. Adeguatezza e coerenza dell'azione progettuale sul piano strategico e organizzativo-gestionale rispetto agli indirizzi di programmazione e alle specifiche del presente documento	Azioni e risorse (finanziarie, strutturali, professionali e altre figure compresi gli assistenti familiari), coordinate nel quadro degli obiettivi strategici, con riguardo alla tipologia dei beneficiari e ai relativi case-mix di gravità, alle iniziative finalizzate alla riqualificazione/riduzione dei sostegni, alle iniziative di autofinanziamento, al netto del sostegno economico a carico delle persone con disabilità beneficiarie e alla durata oltre il triennio delle azioni progettuali e degli accordi di partenariato. Professionalità maturata e pregressa esperienza dei Soggetti appartenenti alla Rete che ha presentato l'offerta progettuale.	30
2. Presenza nell'azione progettuale di "trust, vincoli di destinazione e fondi speciali composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione" ex art. 6 della legge o con altre forme di destinazione conferiti e/o messi a disposizione dalle famiglie e/o da soggetti del territorio con riutilizzo di patrimoni per le finalità progettuali.	Beni e diritti conferiti in trust o gravati da vincoli di destinazione ex art. 2645-ter cc o destinati a fondi speciali o con altre forme diverse dalle precedenti conferiti e/o messi a disposizione da famiglie e/o da loro associazioni.	8
	Patrimoni messi a disposizione da enti del territorio e/o da Soggetti del terzo settore e/o da soggetti provati diversi dalle famiglie, tra questi ultimi anche le imprese for profit nella prospettiva strategica di una maggiore responsabilità sociale d'impresa (RSI).	8
3. Capacità di coinvolgere ed effettuare connessioni progettuali con soggetti non appartenenti alla filiera dei servizi per la disabilità e la non autosufficienza: sviluppo di processi di inclusione.	Presenza di almeno un soggetto attivo nell'ambito dei processi aventi lo scopo di offrire supporti, aiuti e opportunità di inclusione sociale. Diversamente, nel caso di presenza di più soggetti, potranno essere assegnati fino a 5 punti, come previsto al sub-criterio sottostante.	2
	Presenza di più soggetti attivi nell'ambito dei processi aventi lo scopo di offrire supporti, aiuti e opportunità di inclusione sociale.	5
4. Capacità di coinvolgere ed effettuare connessioni progettuali con soggetti non appartenenti alla filiera dei servizi per la disabilità e la non autosufficienza: promuovere la partecipazione attiva del mondo imprenditoriale.	Presenza del privato for profit con apporto di risorse correnti (finanziarie, professionali e altre figure compresi gli assistenti familiari e/o altri beni e servizi), ovvero interdipendenze per l'inclusione lavorativa, nella prospettiva strategica di una maggiore responsabilità sociale d'impresa (RSI).	14
5. Presenza di strumenti/procedure codificati e strutturati per la gestione dei	Strumenti/procedure finalizzati a favorire il coinvolgimento e l'autodeterminazione della persona con disabilità.	3

processi di comunicazione e comprensione		
6. Presenza di strumenti/procedure codificati e strutturati per la gestione dei processi di valutazione.	Strumenti/procedure finalizzati alla valutazione del funzionamento, dei sostegni e della qualità della vita della persona con disabilità.	2

Con riferimento alla qualità progettuale, la valutazione dell'offerta con l'utilizzo dei criteri sopra esposti, sarà effettuata dando, altresì, particolare rilievo alla completezza della trattazione, alla chiarezza espositiva e alla sintesi dei contenuti documentali, anche con riferimento ai limiti fissati per la redazione della documentazione tecnica.

Si precisa che è fissata una soglia minima di punteggio relativo alla qualità progettuale dell'offerta pari a 50 punti.

Pertanto, qualora non venga raggiunta tale soglia, con riferimento ai punteggi cumulativamente ottenuti per i criteri sopra indicati, non dovrà procedersi alla valutazione del piano economico offerto dalla Rete di soggetti e la stessa dovrà essere esclusa dalla procedura.

• Criteri di valutazione del piano economico

Con riferimento a ciascuna linea di intervento, la valutazione delle singole azioni progettuali riguarda, per ciascuna, il relativo valore omnicomprensivo massimo di riferimento per la formulazione delle offerte economiche in rapporto al corrispondente valore omnicomprensivo massimo e la sua riduzione secondo le aliquote annuali offerte e conseguenti alle iniziative programmate di riqualificazione e/o riduzione progressiva dei sostegni, nonché la dinamica programmata della quota di autofinanziamento delle azioni progettuali.

Dal saldo di tali poste resta determinato, ed evidenziato nel piano economico, il valore del contributo richiesto a valere sulle risorse ex art. 3 della L. 112/2016 sia in termini unitari (pro capite/giorno per percorso) sia in termini complessivi (pro capite/anno per percorso) per ciascuna annualità del triennio.

I criteri di valutazione e i relativi punteggi sono sintetizzati nella tavola che segue:

Criteri di valutazione		Punteggi (fino a)
Valore di riferimento assunto a base per la costruzione dell'offerta economica.	1. Uguale a valore massimo di riferimento.	0
	2. Inferiore fino al 30% del valore massimo di riferimento.	10
Riduzione del valore di riferimento assunto a base per la costruzione dell'offerta economica conseguente alle misure di riqualificazione e riduzione dei sostegni.	3. Seconda annualità: fino al 20% (rispetto al valore di riferimento assunto a base per la costruzione dell'offerta economica, corrispondente al valore economico della prima annualità).	5
	4. Terza annualità: fino al 10% (rispetto al valore economico finale della seconda annualità).	1
Quota di copertura dei valori economici di cui ai criteri precedenti conseguente alle iniziative di autofinanziamento, al netto del sostegno economico a carico delle persone con disabilità beneficiarie.	5. Prima annualità: fino al 40%	10
	6. Seconda annualità: fino a ulteriori 15 punti percentuali (in aggiunta ai punti della prima annualità).	3
	7. Terza annualità: fino a ulteriori 5 punti percentuali (in aggiunta ai punti della seconda annualità).	1

Per ciascun criterio il punteggio sarà attribuito in proporzione al corrispondente valore offerto.

A ciascuna azione progettuale presentata da una Rete di soggetti sarà assegnato il punteggio relativo al piano economico sommando i punteggi ottenuti per i criteri sopra indicati.

8) Elenchi aziendali delle reti ammesse

Ai fini della formulazione dell'elenco delle Reti, sarà costituita una apposita commissione tecnica, prevedendo anche il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità appartenenti al tavolo aziendale della disabilità locale nel rispetto dei principi di legittimità, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e risultato.

La predetta commissione tecnica procederà, alla formazione di uno specifico elenco di Reti in possesso dei requisiti ed ammessi alla realizzazione dei progetti.

Le Reti organizzate ammesse nell'elenco prima di dare avvio alle proprie attività co-progetteranno i percorsi progettuali oggetto di accreditamento.

L'inserimento nell'elenco delle Reti non vincola l'Azienda ULSS 8 a riconoscere alcuna remunerazione alle stesse.

9) Rendicontazione

I contributi onnicomprensivi verranno trasferiti dall'Azienda ULSS 8 alla Rete inserita nell'elenco, come individuata dalla persona con disabilità e verificata dall'UVMD, sulla base delle giornate effettivamente erogate dalla stessa a favore della persona con disabilità. La liquidazione del contributo verrà effettuata previa rendicontazione presentata dalla Rete e a seguito della verifica da parte dell'Azienda ULSS 8 del mantenimento dello standard.

Non sono ammesse giornate eccedenti i numeri massimi di cui al paragrafo 3, che rimarranno a carico della Rete di soggetti.

La Rete dei soggetti si impegna a definire ed applicare le quote di sostegno economico ai costi delle azioni progettuali da imputare a carico delle persone con disabilità beneficiare e/o da chi per esse sulla base dei criteri uniformi definiti in fase di co-progettazione delle azioni progettuali con l'Azienda ULSS 8.

10) Presentazione del progetto

Le Reti di soggetti interessate potranno presentare domanda (vedi all. 1 sotto riportato), **entro il 31/07/2025**, allegando lo specifico progetto di azione, all'Azienda ULSS 8 Berica tramite PEC all'indirizzo protocollo.aulss8@pecveneto.it.

Ogni soggetto della Rete dovrà sottoscrivere il modello di domanda (all. 1).

L'Azienda ULSS 8 si riserva di non dare avvio al progetto senza che coloro che lo presentino possano far valere alcun diritto, fatta salva la motivazione della scelta, se richiesta.

11) Durata

Con riguardo a quanto già indicato nei paragrafi precedenti in ordine alla durata degli interventi si precisa quanto segue:

- l'elenco delle Reti organizzate riconosciute nell'ambito delle azioni progettuali identificate dagli Indirizzi di programmazione (DGR n. 2141/2017) e declinati dalla DGR 514/2025 ha validità triennale con decorrenza dal 30 giugno 2025;
- gli accordi contrattuali (patti di accreditamento) stipulati tra l'Azienda ULSS 8 Berica e le Reti hanno durata triennale, salvo rinnovo periodico o decadenza nel corso della realizzazione delle azioni progettuali. La loro durata non potrà superare il periodo di vigenza dell'elenco;
- nel corso della vigenza dell'elenco sono possibili implementazioni degli elenchi stessi, attraverso procedura ad evidenza pubblica, così da garantire alle Reti interessate che decidano di iscriversi, avendone i requisiti, di poter avere le medesime opportunità delle Reti riconosciute.

12) Altre informazioni

Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale, ma è da intendersi come mera ricerca finalizzata all'acquisizione e alla valutazione di progetti per dare seguito al contenuto del presente avviso, che non comporta diritti di prelazione preferenze né impegni o vincoli per le parti interessate.

13) Assicurazioni

Le Reti di soggetti assumono ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose, per fatto proprio o dei propri dipendenti e collaboratori, anche esterni, derivanti dalla realizzazione del progetto, sollevando l'Azienda ULSS 8 Berica da qualsiasi responsabilità e obbligazione nei confronti di terzi.

A tal fine dovranno essere in possesso di idonea assicurazione contro i rischi della responsabilità civile per eventuali danni che dovessero derivare a persone o cose in dipendenza dalle attività del progetto.

14) Obblighi in materia di sicurezza sul lavoro

I partner sono tenuti ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l'assistenza e al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori. I partner, oltre che alla sicurezza dei propri dipendenti, sono direttamente e pienamente responsabili della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a trovare nell'area dove si svolgono le attività previste dalla coprogettazione: in tal senso dovranno adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi.

15) Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e del GDPR 679/2016 Regolamento Europeo privacy, e delle vigenti disposizioni aziendali in materia, si provvede all'informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dai partecipanti all'avviso saranno raccolti presso l'Azienda ULSS n. 8 Berica per le finalità inerenti alla gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, può avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

I soggetti interessati all'avviso dovranno espressamente rilasciare l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione all'avviso, pena l'esclusione.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo nei casi e con le modalità di cui all'art. 19 del D. Lgs. 196/03.

In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/03 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare aggiornare, completare e dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Il titolare del trattamento dei dati è l'ULSS 8 Berica nella persona del Direttore Generale, dr.ssa Patrizia Simionato.

16) Soggetto che pubblica l'avviso

Azienda ULSS n. 8 "Berica"

Responsabile del procedimento: Dirigente UOS Disabilità dott. Mario Boreggio

Viale Rodolfi n. 37 – 36100 Vicenza

PEC: protocollo.aulss8@pecveneto.it

MODULO DI DOMANDA

(Nota: la compilazione è obbligatoria in ogni sua parte).

AL Direttore Generale

Azienda ULSS 8 BERICA

Viale Rodolfi, 37 -36100 VICENZA

Oggetto: Avviso di interesse per la formazione di un elenco aziendale di Reti organizzate e autorizzate per la realizzazione di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità grave denominati “Dopo di Noi” in attuazione della DGR 514 del 13/05/2025. Invito a presentare proposte progettuali.

Il/la sottoscritto/a _____

in qualità di Legale Rappresentante dell’Ente _____

CF o Partiva IVA _____

Iscritto al RUNTS con n° di repertorio _____

PEC del soggetto capofila a cui inviare eventuali comunicazioni relative alla presente Avviso _____

Capofila/Partner della Rete di soggetti composta da:

Denominazione dell’ente: _____

Legale rappresentante _____ Iscritto al RUNTS con n° di repertorio _____

Firma _____

Denominazione dell’ente: _____

Legale rappresentante _____ Iscritto al RUNTS con n° di repertorio _____

Firma _____

Denominazione dell’ente: _____

Legale rappresentante _____ Iscritto al RUNTS con n° di repertorio _____

Firma _____

Denominazione dell’ente: _____

Legale rappresentante _____ Iscritto al RUNTS con n° di repertorio _____

Firma _____

Denominazione dell’ente: _____

Legale rappresentante _____ Iscritto al RUNTS con n° di repertorio _____

Firma _____

Denominazione dell’ente: _____

Legale rappresentante _____ Iscritto al RUNTS con n° di repertorio _____

Firma _____

Con accordo di partenariato allegato alla presente domanda,

Dichiara di:

1. Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 94 e ss. del D. Lgs. n. 36/2023–per quanto applicabile;
2. Essere un Ente del Terzo Settore in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 117/2017 e ss. mm. e ii., Codice del Terzo Settore;
3. Non trovarsi in alcuna delle situazioni di non regolarità fiscale e/o di altri oneri normativamente previsti;
4. Essere iscritto negli appositi albi o registri prescritti da disposizioni di legge nazionale o regionale e di essere in possesso di tutte le autorizzazioni di legge per l'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs. n. 36/2023;
5. Essere nel pieno e libero esercizio delle proprie attività, cioè non risultare in stato di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata, o avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
6. Se in possesso di una posizione INAIL o INPS attiva, essere in regola in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e infortunistica;
7. Essere in regola con l'applicazione della normativa relativa alla sicurezza sul luogo di lavoro e di rispettare le norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilità;
8. Applicare al personale dipendente il contratto nazionale del settore e i contratti integrativi, territoriali e aziendali vigenti, con particolare riferimento ai salari minimi contrattuali, CCN applicato _____
9. Non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o di non aver conferito incarichi a ex- dipendenti dell'ente (nel triennio successivo alla cessazione del rapporto) che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali;
10. Impegnarsi a far rispettare ai propri dipendenti e/o collaboratori il codice di comportamento in vigore per i dipendenti del Pubblico impiego;
11. Impegnarsi, in caso di stipula di accordo contrattuale, a far rispettare ai propri dipendenti e/o collaboratori il codice di comportamento in vigore per i dipendenti del pubblico impiego e ad assicurare il personale dipendente o incaricato, gli eventuali volontari (ex Legge 266/1991), contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, esonerando la scrivente Azienda ULSS da ogni responsabilità correlata a tali eventi;
12. La Rete ha realizzato, complessivamente negli esercizi finanziari dell'ultimo triennio anteriore alla data di pubblicazione dell'avviso di interesse, un fatturato globale non inferiore al 50% dell'importo complessivo del progetto proposto;
13. La Rete ha realizzato, nell'ultimo triennio anteriore alla data di pubblicazione dell'avviso di interesse, un fatturato per servizi relativi al settore di attività oggetto della co-progettazione, in ambito pubblico o privato, non inferiore al 30% dell'importo complessivo dell'azione progettuale proposta, ossia servizi socio-sanitaria, assistenziali, residenziali, semiresidenziali, laboratoriali territoriali rivolti a persone con disabilità in possesso di certificazione ai sensi della L. 104/92 e/o inserite nelle misure di collocamento mirato ai sensi della L. 68/99;

Chiede

di partecipare all'Avviso in oggetto per la/le seguenti linea/e di intervento:

- ☐ **Azione A: Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione**
- ☐ **Azione B: Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative**
- ☐ **Azione C: Programmi di accrescimento della consapevolezza e per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia**
- ☐ **Azione D: Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative**
- ☐ **Azione E: In via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare**

e allega in forma .pdf per ogni linea di intervento per la quale intende partecipare al presente avviso:

i seguenti documenti progettuali:

- Offerta tecnica per ogni linea progettuale;
- Offerta economica per ogni linea progettuale;
- Accordo di partenariato;
- Idonea documentazione, come previsto all'art. 2 del presente avviso, attestante la sussistenza dei requisiti di capacità economico-finanziaria e capacità tecnico professionale;
- Copia del documento di identità di chi rende la dichiarazione.

Dichiara inoltre di

- aver letto l'avviso di interesse e si impegna ad accettare quanto in esso previsto;
- accettare che le comunicazioni della presente procedura siano inviate all'indirizzo PEC del capofila;
- comunicare ogni eventuale variazione dei dati e dei requisiti richiesti per la partecipazione alla fase di co-progettazione.

Data _____

Firma _____

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, e autorizza espressamente al trattamento dei dati personali per fini amministrativi di cui al Regolamento UE n. 679/2016 GDPR D.lgs 196/2003.

Data _____

Firma _____

(allegare C.I.)

N.B.:

1) Gli enti pubblici interessati a concorrere agli obiettivi e interventi di cui agli indirizzi di programmazione, anche in relazione alle Reti, dovranno indicare la loro disponibilità a sottoscrivere uno specifico accordo con l'Azienda ULSS che, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90, disciplinerà le modalità del loro concorso in termini di interventi e co-finanziamenti finalizzati alla realizzazione delle azioni progettuali.

2) Per partecipare in qualità di partner di altri enti del territorio e soggetti privati, tra i quali le famiglie delle persone con disabilità, è inoltre richiesta la presentazione di uno specifico impegno attraverso l'apposto di sostegni/risorse proprie (in particolare finanziarie, strutturali, professionali e altre figure compresi gli assistenti familiari) vincolate alle finalità degli interventi progettuali, anche mediante l'attivazione degli istituti di cui all'art. 6 della L. 112/2016.

3) I requisiti di partecipazione previsti non sono richiesti per le singole famiglie delle persone con disabilità o gruppi di esse, tra loro associate o non e, quindi, non devono essere dalle medesime dichiarati. E' comunque necessaria un'autocertificazione per l'individuazione dei dati della famiglia o del gruppo e per le ulteriori dichiarazioni e/o impegni presenti in questo modello di partecipazione.